

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

SERVIZIO 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – Leader

DECRETO DI CONCESSIONE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 16 - sottomisura 16.3

“Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”

Bando 2017

Il Dirigente del Servizio 3

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 27/06/2019 n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art.49 comma 1 della L.R. 7 maggio 2015, n 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n 6 e s.m.i.”;

VISTO il D.P.Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n.200 del 28/05/2020;

VISTO il D.D.G. n. 1398 del 04/07/2019 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Dimino l’incarico di dirigente del Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - leader” del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

VISTO l’art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

TENUTO CONTO che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2020) 4919 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e C(2020) 8655 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto";

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato";

VISTO in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 52 che prevede che la trasmissione delle informazioni al Registro e l'interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti;

VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun regime di aiuti è identificato nel Registro Nazionale Aiuti da uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» e che al regime di aiuto previsto dalla sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" è stato attribuito il codice **RNA-CAR 4866**;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro Nazionale Aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA – COR»;

CONSIDERATO che ai sensi dello stesso art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA – COVAR»;

VISTE le disposizioni attuative sull'utilizzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del Registro Aiuti di Stato SIAN nota n. 50994 del 13/10/2017 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 06/06/2016 Reg. 8, fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 dell'8/04/2016 - Parte Prima, con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014-2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 3251 del 30/10/2017 registrato alla Corte dei Conti il 28/11/2017 Reg. 6 fg.106 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 22/12/2017, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTE le disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia 2014-2020 approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 e

s.m.i.;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 3259 del 31/10/2017 con cui è stato approvato il bando relativo alla predetta sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" del PSR Sicilia 2014-2020 per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta sottomisura;

VISTO il D.D.S. n. 67 del 25/01/2019 che approva la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e degli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili;

VISTO il D.D.S. n. 830 del 07/05/2019, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva della sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" del PSR Sicilia 2014-2020, in conformità alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale, parte specifica e al Bando pubblico;

VISTO il D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019 con il quale è stata prevista la presentazione all'Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 delle istanze, finalizzate alla revisione delle posizioni negli elenchi definitivi delle sottomisure/operazioni 1.1, 6.1, 6.2, 6.4.a, 7.2, 7.5, 16.3 e 16.4;

VISTO il D.D.G. n. 1745 del 09/08/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame effettuato in attuazione del D.D.G. n. 1111 del 31/05/2019;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 1 del 08/01/2019, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per la sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTO il D.D.G. n. 678 del 06/04/2020, con il quale sono state adottate misure di semplificazione in deroga alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale, alle Disposizioni attuative specifiche delle Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Sicilia 2014-2020 approvati con i rispettivi provvedimenti, nonché a quanto previsto nei Decreti di concessione del sostegno, allo scopo di rendere più efficace l'azione di sostegno alle imprese agricole e agli altri soggetti destinatari del sostegno e garantire maggiore liquidità economica e finanziaria ai beneficiari;

VISTO il D.D.G. n. 566 del 27/03/2020 che modifica il punto 5.8 "Proroghe" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale - PSR Sicilia 2014-2020 - di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e successiva modifica - D.D.G. n. 2716 del 23/10/2019;

VISTA la domanda di sostegno n. 84250050782, rilasciata sul portale SIAN in data 11/04/2018 e pervenuta presso l'Ispettorato Agricoltura di Messina in data 16/04/2018, assunta al prot. n. 004842 del 20/04/2018, presentata dal Beneficiario Capofila - Azienda agricola Paparoni di Giancarlo Paparoni e C. s.s. - *omissis* - legale rappresentante Giancarlo Paparoni nato a *omissis* - intesa ad ottenere la concessione di un contributo dell'importo di € 76.440,00 pari al 100% della spesa preventivata di € 76.440,00 per la realizzazione del progetto di cooperazione: "Rete del gusto e dell'accoglienza" in ambito alla sottomisura 16.3, da realizzarsi all'interno del territorio della provincia di Messina;

VISTO il D.D.G. n.1745 del 09/08/2019 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive

relative ai progetti presentati ai sensi del presente Bando allegato al D.D.G. n. 3259 del 31/10/2017, e che all'art. 6 dispone che, in fase di procedimento istruttorio, venga effettuata la verifica del punteggio derivante dall'autovalutazione del beneficiario;

CONSIDERATO che nella graduatoria definitiva dei progetti è stato assegnato un punteggio totale di 64, e che lo stesso viene riconfermato ed è pertanto finanziabile;

VISTO in particolare l'Allegato 2 al Bando a firma del legale rappresentante Giancarlo Paparoni allegato alla predetta domanda;

VISTA la documentazione integrativa, richiesta ai sensi dell'art.6 comma 1 della L. 241/90 da UIA Menfi, con PEC prot. 872 del 19/05/2020, prot. 1447 del 01/07/2020, prot. 13656 del 18/12/2020, prot. 1913 del 22/01/2021, prot. 9070 del 22/02/2021, prot. 18828 del 8/04/2021, e pervenuta con PEC prot. 1015 del 08/06/2020, prot. 1220 del 24/06/2020, prot. 287 del 08/01/2021, prot. 11941 del 05/03/2021, prot. 21391 del 22/04/2021 e prot. 25471 del 14/05/2021;

VISTO l'Atto costitutivo del 3/10/2019 redatto secondo quanto previsto dalle Disposizioni Specifiche della sott. 16.3;

VISTO il verbale istruttorio e di determinazione della spesa ammissibile del 27/07/2021 a firma dei funzionari Contino Giuseppe e Aloisio Giuseppe, con il quale si esprime il parere favorevole e si propone l'approvazione del progetto allegato alla domanda di sostegno per l'importo di € 57.220,00 ivi comprese le spese generali;

CONSIDERATO che l'anzidetto progetto è corredato di quanto necessario per consentire l'immediato avvio dei lavori e, a seguito delle risultanze istruttorie, compreso il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN, è meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico per un importo di spesa di euro € 57.220,00 e un relativo contributo di € 57.220,00 pari al 100% della spesa ammissibile, comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50%, nonché della quota statale nella misura del 27,65% e della quota regionale nella misura del 11,85%;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

VISTE le istruzioni operative AGEA n 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni";

CONSIDERATO che l'ATS è composta dai seguenti soggetti (elenco completo dei partner):

Ruolo	Denominazione Partner	Importo del sostegno (euro)
Capofila	Azienda agricola Paparoni di Giancarlo Paparoni e C. Società semplice	7.152,50
Partner 1	Vai Tours Srl – Viaggi e turismo/animazione territoriale	7.152,50
Partner 2	2G Immobiliare Srl – Società immobiliare/ricettività turistica	7.152,50
Partner 3	B&B Sale e Limoni – B&B, affittacamere, case vacanza/ricettività turistica	7.152,50
Partner 4	Palazzo Fortunato Srl – Albergo e strutture ricettive/ricettività turistica	7.152,50
Partner 5	Miljunka Residence Srl – B&B, affittacamere, case vacanza/ricettività turistica	7.152,50
Partner 6	Giordano Antonina – Autonoleggio/escursioni e visite	7.152,50

	guidate	
Partner 7	Parasiliti Cono – Az. Agricola	7.152,50
	TOTALE	57.220,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, il massimale triennale degli aiuti de minimis concessi (200.000,00 euro) è da intendersi per impresa unica (come definita all'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento), e che il Gruppo di Cooperazione beneficiario della sottomisura può non configurarsi come impresa unica;

CONSIDERATO che, in tale caso, il suddetto massimale d'aiuto e la relativa registrazione dell'aiuto individuale in RNA vanno riferiti ai singoli componenti del Gruppo operativo stesso;

VISTE le dichiarazioni sul rispetto del cumulo "de minimis" che il beneficiario (capofila e componenti) del Gruppo di Cooperazione hanno rilasciato prima della chiusura dell'istruttoria;

VISTE la "visura de minimis" e la "visura aiuti" rilasciate dal Registro Nazionale Aiuti di Stato ai fini della concessione per tutti i componenti del gruppo di cooperazione;

VISTO il Patto d'integrità stipulato tra il Dipartimento dell'Agricoltura nella persona del Dirigente del Servizio 3 dott. Dimino Giuseppe e il Gruppo di Cooperazione nella figura del legale rappresentante del soggetto capofila Sig. Giancarlo Paparoni;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Art.1

(Approvazione)

E' approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" del PSR Sicilia 2014-2020 il progetto di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250050782 riguardante le attività, gli acquisti e i servizi ritenuti ammissibili conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di 57.220,00 euro, così suddivise per tipologia:

Interv	Descrizione	Spesa Richiesta Euro	Contributo richiesto Euro	Spesa ammessa Euro	Contributo concesso Euro
1	Costi di esercizio della cooperazione	42.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00
2	Costi relativi alle attività di animazione	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
3	Spese generali	4.680,00	4.680,00	2.824,00	2.824,00
4	Spese generali collegate alle spese	20.670,00	20.670,00	3.306,00	3.306,00
5	Spese per informazione e disseminazione	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	Totale	76.440,00	76.440,00	57.220,00	57.220,00

Al progetto è stato attribuito il seguente CUP **G19J17001250009**.

Art.2

(Concessione sostegno)

Il Gruppo di Cooperazione per la realizzazione del progetto "Rete del gusto e dell'accoglienza",

rappresentato dal Beneficiario Capofila – Azienda agricola Paparoni di Giancarlo Paparoni e C. s.s. – CUA *omissis* – legale rappresentante Giancarlo Paparoni, di seguito indicato anche come “beneficiario”, *omissis*, è ammesso ad usufruire di un sostegno di 57.220,00 euro, in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, in relazione al sostegno all’avviamento di attività riguardanti la sottomisura 16.3, per la promozione di forme di cooperazione tra piccoli operatori mediante l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti, nonché lo sviluppo di partenariati aventi carattere di stabilità tra piccoli Operatori turistici. Il sostegno di cui sopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 % pari ad euro 34.618,10, nonché della quota statale nella misura del 27,65 % pari ad euro 15.821,33 e della quota regionale nella misura del 11,85 % pari ad euro 6.780,57.

Quest'ultima graverà sul capitolo di spesa 543910 del bilancio regionale.

Ai sensi dell’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 (come sostituito dall’articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115) e del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, al regime di aiuto è stato attribuito il seguente codice: **RNA-CAR 4866**.

Inoltre all’aiuto di cui usufruiscono i componenti del Gruppo di Cooperazione sono stati attribuiti i seguenti codici **RNA-COR**:

Partner	Importo del sostegno riportato nel piano finanziario approvato (€)	Codice COR dell’aiuto relativo ad ogni componente del Gruppo di Cooperazione
Azienda agricola Paparoni di Giancarlo Paparoni e C. s.s.	7.152,50	COR 5828170
Vai Tours Srl	7.152,50	COR 5828177
2G Immobiliare Srl	7.152,50	COR 5828192
B&B Sale e Limoni	7.152,50	COR 5836390
Palazzo Fortunato Srl	7.152,50	COR 5836399
Miljunka Residence Srl	7.152,50	COR 5836403
Giordano Antonina	7.152,50	COR 5836417
Parasiliti Cono	7.152,50	COR 5836419
TOTALE	57.220,00	

Art.3

(Termine esecuzione attività e proroghe)

Il progetto di cooperazione deve avere una durata di 24 mesi, come previsto nel cronoprogramma allegato alla domanda di sostegno, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

La concessione di eventuali proroghe è disciplinata dal D.D.G. n. 566 del 27/03/2020, che modifica il punto 5.8 “Proroghe” delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale – PSR Sicilia 2014-2020 – di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e successiva modifica (D.D.G. n. 2716 del 23/10/2019), cui si fa espresso riferimento.

Art. 4

(Domande di pagamento)

Le domande di pagamento dovranno essere presentate e rilasciate attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale, oppure tramite un professionista cui la Ditta abbia dato delega alla presentazione della domanda di

pagamento.

Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, secondo le modalità previste dalle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale” e dalle “Disposizioni attuative – parte specifica della sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

Art. 5

(Stato di avanzamento lavori)

L'erogazione del sostegno contributo potrà avvenire con numero di acconti, modalità e possibilità di ricorso a fatture quietanzate, secondo quanto previsto nel D.D.G. n. 678 del 06/04/2020.

La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere corredata dalla seguente documentazione dalle disposizioni attuative della sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”:

- relazione sull'attività svolta con riferimento ai documenti di spesa per i quali si chiede il sostegno;
- copia dei contratti del personale dedicato all'attività progettuale; nei contratti dovranno essere indicati la qualifica, l'oggetto, la durata dell'incarico e l'impegno economico; per ciascun soggetto devono essere riportate, in apposito timesheet, le ore uomo che lo stesso ha dedicato al progetto;
- relazioni sulle attività svolte dal personale dedicato all'attività progettuale;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate emesse dai fornitori, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate, così come tutte le domande di pagamento con i relativi allegati, possono essere presentate agli Uffici competenti tramite posta elettronica certificata (PEC). I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere la documentazione in originale a termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, inerenti le fatture, dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo. La verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi/investimenti sarà effettuata in sede di saldo e chiusura dell'operazione. In caso di esito negativo della stessa, si provvederà alla revoca parziale o totale del sostegno concesso e al recupero dell'indebito percepito;
- dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che le spese portate a rendiconto sono tutte riferite agli interventi/investimenti previsti dall'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento o sostegno;
- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle attività previste nel progetto di esercizio della cooperazione, vidimato dal legale rappresentante del partenariato;
- locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenze per le spese relative agli incontri, seminari e workshop, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica, ecc.;

- relazioni, elaborati e studi;
- copia materiale divulgativo diffuso.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

L'erogazione dell'acconto per stato di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal bando.

Art.6 (Saldo)

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente.

Tutte le fatture elettroniche emesse devono riportare nel campo causale o in altra parte la dicitura "PSR Sicilia Sottomisura 16.3, data di pubblicazione del Bando 31/10/17, CUP (Codice Unico progetto) G19J17001250009".

È prevista la presentazione di una domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe.

I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN. Completate le operazioni telematiche e di pagamento, la domanda cartacea deve essere trasmessa al Servizio 3 entro i successivi 10 giorni.

Il pagamento del saldo può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente; pertanto, alla domanda cartacea dovrà essere allegata la stessa documentazione richiesta per il SAL, unitamente a quella di seguito elencata (quando pertinente):

- rendicontazione contabile e copia dei documenti che comprovino i pagamenti: fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, estratti conto) dalla quale risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- relazione aggiornata sulle attività del personale dedicato all'attività progettuale, ed eventuali ulteriori contratti;
- relazioni, elaborati e studi realizzati nell'ambito delle attività progettuali previste;
- copia del materiale divulgativo diffuso.

L'ufficio istruttore competente provvederà a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposita check-list che riporti, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento. Detto ufficio provvederà, inoltre, ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di materiali e servizi. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato soltanto quando il progetto sarà completato e i risultati relativi al modello tecnico/organizzativo utilizzato per la cooperazione saranno stati divulgati.

Art. 7 (Obblighi e prescrizioni generali)

Il Gruppo di Cooperazione deve essere costituito in una delle forme giuridiche previste dalle

disposizioni attuative specifiche al momento della presentazione della domanda di sostegno, o entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risulta collocato in posizione utile.

Il legale rappresentante del Gruppo di Cooperazione svolge i seguenti ruoli:

1. è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del partenariato;
2. è il referente del progetto di cooperazione per quanto riguarda tutti i rapporti con l'Amministrazione, anche in nome e per conto degli altri partner;
3. cura i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che è tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con l'Amministrazione;
4. garantisce il coordinamento complessivo delle attività progettuali, assicurando che ciascun partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione, garantendo altresì l'interazione e il confronto continuo fra gli stessi partner per l'intera durata del progetto;
5. è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione;
6. è tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto di cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;
7. è tenuto a garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
8. è tenuto eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Art. 8

(Obblighi e prescrizioni specifiche)

Il beneficiario, oltre a quanto previsto al precedente art. 7, è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e prescrizioni:

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- qualora necessario, presentare una variante che non determini comunque una diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.) almeno fino a 5 anni dopo il pagamento del saldo;
- esibire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del partenariato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 16.3 del PSR Sicilia 2014-2020;

- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito della sottomisura 16.3 del PSR Sicilia 2014-2020, intestato al legale rappresentante del partenariato, nel rispetto di quanto previsto in merito nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, e s.m.i.;
- dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate nel punto 2 dell'Allegato III del Reg. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/669 del 28 aprile 2016. I cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare una descrizione dell'aiuto/intervento, devono fare riferimento al sostegno da parte del FEASR e devono riportare l'emblema dell'Unione Europea;
- effettuare il pagamento delle spese inerenti il progetto approvato esclusivamente con le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale";
- fornire all'Amministrazione regionale tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione, ad eccezione di quelli rilevabili dalle domande di sostegno e di pagamento.

Art. 9 (Controlli)

Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli di cui agli artt. 48 - 49 e 52 del Reg. 809/2014, come modificato dal Regolamento 2017/1242 del 10 luglio 2017; in particolare verranno effettuati controlli amministrativi, in loco ed ex post.

I controlli amministrativi riguarderanno:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità degli investimenti realizzati con quelli previsti dall'iniziativa approvata;
- la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

Per le domande di pagamento di stato d'avanzamento verrà effettuata la verifica della documentazione fiscale presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività; l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:

- la verifica della documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo;
- l'effettuazione di una visita in situ per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività o dei lavori per i quali si richiede il saldo;
- l'acquisizione della documentazione tecnica necessaria.

I controlli in loco verranno effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. 809/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1242 del 10 luglio 2017, su un campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I controlli ex-post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel Programma di sviluppo rurale e/o nelle disposizioni attuative.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni

rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 10

(Riduzioni, esclusioni)

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n 809/2014, se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal D.M. 17 gennaio 2019 n. 497 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalle griglie delle sanzioni specifiche della sottomisura 16.3 approvate con D.D.G. n.1 del 08/01/2019, consultabili sul sito www.psr Sicilia.it.

Inoltre, ai sensi dell'art. D.M. 17 gennaio 2019 n. 497, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Art. 11

(Varianti)

È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione del partenariato

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

in caso di variante al progetto:

- relazione con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui alle disposizioni attuative specifiche di misura debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del partenariato;

in caso di modifica di un partner:

- richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
- documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

Per quanto non sopra specificato, si rimanda alle disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia 2014-2020 approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 e s.m.i..

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – Leader, per consentire l'avvio dell'istruttoria.

Art. 12

(Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi responsabilità, azione

o molestia.

Art. 13
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.

Art. 14
(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12/08/2014 n. 21 così come modificato dall'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione.

Palermo, 03/08/2021

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Dimino

*Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n° 39/1993*